allegato "A"

Raccolta N. 36103

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

"VRENT S.P.A."

TITOLO I

ART. 1 – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

1.1. E' costituita una società per azioni denominata **"VRENT S.P.A."**.

1.2. La Società ha sede nel Comune di Trento all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La società ha sedi secondarie in Assago (MI) e Volla (NA).

1.3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 2 - DOMICILIO DEI SOCI

2.1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

ART. 3 - DURATA

3.1. La durata della Società è fissata fino al giorno 31 dicembre 2076 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

ART. 4 - OGGETTO

4.1. La società ha per oggetto:

- L'acquisto, diretto o attraverso contratti di leasing o di finanziamento, di attrezzature e relativi allestimenti, nuovi o usati, destinati comunque alla vendita, seppur utilizzati dalla società per gli altri scopi sociali tra cui il noleggio con o senza conducente, la spedizione, la logistica ed il trasporto, come di seguito in dettaglio meglio specificati: automezzi, autocarri, veicoli di ogni natura e specie, ivi compresi quelli operanti nel settore dell'ecologia quali in via esemplificativa, veicoli, autoveicoli, compattatori, spazzatrici stradali, lava strade, lava cassonetti, attrezzature speciali, macchinari per la raccolta ed il trasporto di rifiuti solidi, civili ed industriali, pericolosi e non pericolosi, carri per il soccorso stradale ed officine mobili, attrezzature per la raccolta di rifiuti comunque denominati;
- L'attività di concessionaria di vendita per conto dei produttori di automezzi e dei costruttori delle relative attrezzature;
- L'attività di noleggio, con o senza conducente, di veicoli di ogni natura e specie, ivi compresi quelli operanti nel

settore dell'ecologia, quali, in via esemplificativa: veicoli, autoveicoli, compattatori, spazzatrici stradali, lavastrade, lava cassonetti, attrezzature speciali, macchinari per la raccolta ed il trasporto di rifiuti solidi, civili e industriali pericolosi e non pericolosi;
- La consulenza e l'assistenza tecnica in materia di autotrasporti, ivi compreso l'espletamento di tutte le operazioni doganali e le formalità ad esse connesse;
- La spedizione per via terrestre, marittima, aerea, a livello nazionale e internazionale, con qualsiasi mezzo, la logistica in genere;
- La manutenzione ordinaria e straordinaria di veicoli di ogni natura e specie, ivi compresi quelli operanti nel settore dell'ecologia quali, in via esemplificativa: veicoli, autoveicoli, compattatori, spazzatrici stradali, lavastrade, lava cassonetti, attrezzature speciali, macchinari per la raccolta ed il trasporto di rifiuti solidi, civili e industriali pericolosi e non pericolosi;
- L'attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento;
- Il commercio all'ingrosso e al dettaglio, la gestione, la produzione, l'assemblaggio, la riparazione, la manutenzione, il rimessaggio, il lavaggio, la verniciatura, l'importazione, l'esportazione, la rappresentanza e qualsiasi intermediazione commerciale di veicoli, autoveicoli, compattatori, spazzatrici stradali, lavastrade, lava cassonetti, attrezzature speciali, macchinari per la raccolta ed il trasporto di rifiuti solidi, civili e industriali pericoli e non pericolosi, contenitori, cestini e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti in genere, nonché per la raccolta differenziata dei rifiuti stessi e di materiale vario, attrezzatura per la raccolta dei rifiuti comunque denominati, carri per il soccorso stradale ed officine mobili;
- L'autotrasporto di cose in conto terzi;
- La commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio, l'intermediazione nonchè il noleggio di prodotti hardware, software, apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni, sistemi di reti per interconessione e loro accessori;
- Servizi di consulenza e assistenza nonchè la fornitura di servizi in materia informatica.
La società ha inoltre per oggetto, previe le specifiche autorizzazioni eventualmente previste dalla normativa in materia e la preventiva assunzione dei requisiti soggettivi eventualmente previsti in merito, l'esercizio delle seguenti attività da perseguirsi anche mediante la partecipazione a società miste o aziende speciali di attività di gestione rifiuti e di servizi ambientali in favore di Enti pubblici e privati, imprese e collettività di persone consistenti in:

- Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti di ogni tipo;
- Gestione di impianti mobili per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti di ogni tipo e per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero, sia di proprietà di terzi che propri;
- Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati;
- Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti, raccolta differenziata di rifiuti urbani;
- Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio ad impianti di smaltimento finale;
- Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree;
- Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso contenitore (raccolta multimateriale di rifiuti urbani);
- Attività di spazzamento meccanizzato;
- Gestione di centri di raccolta rifiuti urbani;
- Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;
- Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
- Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
- Gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuino le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 152/2006;
- Gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato;
- Gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi;
- Gestione di impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico di rifiuti;
- Gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati;
- Gestione di impianti di discarica per inerti;
- Gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali;
- Gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi;
- Gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- Gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 152/2006;
- Gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti pericolosi;
- Intermediazione e commercio di rifiuti;
- Intermediazione di rifiuti con detenzione;
- Commercio di rifiuti con detenzione;
- Bonifica di siti e beni contaminati da qualsiasi contaminante;

- Bonifica di siti e beni contenenti amianto;
- Attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie e resinoidi;
- Attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzanti, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto;
- Trasporto rifiuti in ipotesi particolari ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 modificato dall'articolo 30, comma 2 del D.Lgs. 4/2008;
- Trasporto conto proprio: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, ai sensi dell'articolo 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006;
- Impianti di gestione di rifiuti sulla base di procedure semplificate ai sensi degli articoli 212, 214 e ss. del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008;
- Impianti di recupero rifiuti: operazioni di recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006;
- Impianti di autosmaltimento rifiuti: attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi effettuata nel luogo di produzione degli stessi ai sensi dell'articolo 215 del D.Lgs. 152/2006.

4.2. Per il raggiungimento di detti scopi la Società potrà agire in proprio, su mandato, in ogni altra forma di collaborazione con terzi, a mezzo di società controllate e collegate.

4.3. La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), industriali, mobiliari (compreso l'affitto d'azienda da e a favore di terzi o di società collegate e/o controllate) ed immobiliari e finanziarie – ivi compresa la facoltà di contrarre mutui, anche ipotecari, e rilasciare garanzie ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale; potrà inoltre ricevere finanziamenti da soci, da società controllanti e/o controllate (anche da una stessa controllante) e/o collegate; potrà concedere finanziamenti ai soci, alle società controllanti, controllate o collegate, purché nei limiti e sotto l'osservanza dell'art. 11, terzo comma, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successivi provvedimenti di attuazione.

4.4. Potrà anche assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote, partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere, pubbliche o private.
4.5. Sono, comunque, espressamente escluse le attività di cui alla L. 2 gennaio 1991 n. 1, di raccolta del pubblico risparmio di cui al D.Lgs. 1/09/1993 n. 385, dell'erogazione del credito al consumo e ogni altra attività riservata per legge agli iscritti ai Collegi, Ordini o Albi Professionali.

TITOLO III

ART. 5 - CAPITALE

5.1 Il capitale sociale è di Euro 6.500.000,00 (seimilionicinquecentomila virgola zero zero) rappresentato da numero 6.500.000 (seimilionicinquecentomila) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.
5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato con conferimenti in denaro, in natura e/o con capitalizzazione delle riserve disponibili, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci presa a norma di legge.

ART. 6 - AZIONI – OBBLIGAZIONI

6.1. Le azioni sono ordinarie, nominative ed indivisibili e vengono emesse al loro valore nominale. Il valore nominale corrisponde a una frazione del capitale sociale; ogni azione attribuisce un solo diritto di voto.
6.2. In caso di aumento del capitale sociale è possibile emettere azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. All'atto dell'aumento del capitale sociale con conferimenti in denaro, i soci hanno il diritto d'opzione in proporzione al numero delle azioni possedute.
L'offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese, a norma dell'art. 2441 secondo comma c.c..
Contestualmente l'organo amministrativo della Società invia a ciascun socio un avviso a mezzo raccomandata con l'invito ad esercitare il proprio diritto di opzione.
I soci hanno diritto a non meno di trenta giorni a far tempo dalla data di pubblicazione dell'offerta per esercitare i loro diritti di opzione.
I soci che esercitano il loro diritto di opzione hanno anche il diritto, a condizione che ne facciano richiesta contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, di sottoscrivere, in proporzione alle azioni rispettivamente detenute, le azioni rimaste inoptate, a termini e secondo le modalità previste dalla legge e dalla delibera dell'assemblea dei soci che ha autorizzato l'aumento di capitale.
Ove gli interessi della Società lo richiedano, i diritti di opzione possono venire esclusi o limitati dalla delibera dell'assemblea dei soci che autorizza l'aumento di capitale.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, a termini della delibera dell'assemblea dei soci che ha autorizzato l'aumento di capitale, devono essere paga-

te con conferimento in natura.

6.3. La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili a norma degli artt. 2410 e ss. c.c. con delibera assunta dall'assemblea straordinaria a norma del successivo art. 14 del presente statuto.

6.4. La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Detto limite può essere superato a norma dell'art. 2412 c.c. se, per l'eccedenza, le obbligazioni emesse sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali e, nel caso di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della Società, sino a due terzi del valore degli immobili stessi, e negli altri casi previsti dalla legge.

6.5. I versamenti sui corrispettivi delle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo secondo le modalità da questo fissate.

6.6. Sui ritardati pagamenti decorrerà l'interesse di mora pari al tasso legale vigente all'atto della sottoscrizione, maggiorato nella misura comunque non superiore a tre punti percentuali, che l'organo amministrativo determinerà di volta in volta, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c..

ART. 7 - DIRITTO DI PRELAZIONE E DIRITTO DI GRADIMENTO

7.1. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni sociali è riservato agli altri soci il diritto di prelazione secondo le procedure di seguito indicate, qualora non consti da atto scritto la rinuncia preventiva al diritto di prelazione.

Il socio che ha intenzione di trasferire in tutto o in parte le azioni di cui è titolare, dovrà darne comunicazione all'organo di amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando nella medesima le generalità del cessionario, le azioni da alienare e le condizioni della cessione fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento (di seguito, la comunicazione di Trasferimento).

L'organo amministrativo entro dieci giorni seguenti dal ricevimento della comunicazione di trasferimento, dovrà darne comunicazione agli altri soci (di seguito, la comunicazione dell'organo amministrativo, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto dovrà comunicare, sempre con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la sua intenzione all'organo di amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'organo di amministrazione. Nel caso in cui il socio interessato all'acquisto non comunichi la sua intenzione all'organo amministra-

tivo entro il suddetto termine, il diritto di prelazione si intenderà dal medesimo socio rinunciato;
b) le azioni dovranno essere trasferite entro sessanta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente a mezzo raccomandata da inviarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui sub a), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti.
Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.
La comunicazione di trasferimento formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c.. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione di trasferimento viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario il perfezionamento del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuntiatio.
7.2. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero di trasferire tutte le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione di trasferimento nei termini di cui al precedente punto 7.1 lett. b).
Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità delle azioni offerte, il socio offerente, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, potrà entro lo stesso termine di sessanta giorni trasferire tale numero di azioni al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni originariamente previste. Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.
Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà sulle azioni.
Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità e i termini di cui sopra; la durata di usufrutto sarà la stessa indicata nella denuntiatio; se trattasi di usufrutto vitalizio, la durata sarà corrispondente alla vita della persona che il socio offerente ha indicato nella denuntiatio quale usufruttuario.

Ove la persona indicata quale usufruttuario dal socio offerente nella denuntiatio sia una persona giuridica, l'usufrutto non potrà avere una durata superiore ai 30 (trenta) anni, a norma dell'articolo 979 comma 2 c.c..
E' vietata la costituzione di diritti reali di garanzia sulle azioni, salvo che il socio che presta la garanzia non sia stato preventivamente autorizzato dagli altri soci, i quali decideranno con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.
Ai soci spetterà il diritto di prelazione, con le modalità sopra specificate, nel caso di escussione del pegno sulle azioni stesse. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato al prezzo determinato nell'ambito della procedura di escussione del pegno.
Nel caso di vendita congiunta di azioni da parte di più soci la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le azioni poste in vendita.
7.3. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui sopra, è richiesto il preventivo gradimento dei soci, nel rispetto dell'art. 2355 bis c.c., che non trasferiscono le azioni, secondo i termini e le modalità del successivo articolo 7.4.
La verifica del mancato esercizio del diritto di prelazione ex articoli 7.1. e 7.2. da parte dei soci che non trasferiscono le azioni, nonché del possesso in capo al cessionario indicato nella comunicazione di trasferimento dei requisiti di cui al successivo articolo 7.4., è delegato dai soci che non trasferiscono le azioni all'organo di amministrazione, ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 18.3.
7.4. L'organo di amministrazione dovrà quindi verificare senza indugio la sussistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 7.3. e dovrà comunicare a tutti i soci – ivi incluso il socio cedente – l'esito delle predette verifiche (di seguito, la comunicazione di gradimento) entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera a) del precedente articolo 7.1.
Nel caso in cui la Comunicazione di Gradimento indichi la sussistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 7.3. ovvero la medesima comunicazione di gradimento non pervenga al socio cedente entro il termine di cui sopra, il gradimento si intenderà concesso ed il socio cedente potrà procedere al trasferimento delle azioni. Nel caso in cui, invece, la comunicazione di gradimento non indichi la sussistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 7.3., il gradimento si intenderà rigettato ed il socio cedente non potrà procedere al trasferimento delle azioni con possibilità per quest'ultimo di recedere dalla società.
7.5. Il gradimento sarà in ogni caso concesso qualora il cessionario indicato nella comunicazione di trasferimento risulti in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbia i requisiti di ordine generale che si debbono possedere, ai sensi di legge;
b) non abbia in corso con la Società controversie giudiziali o arbitrali anche semplicemente minacciate;
c) abbia capacità patrimoniali (patrimonio netto dell'ultimo esercizio anteriore al trasferimento delle azioni) proprie o su base consolidata, almeno pari a quelle della Società risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ART. 8 - DIRITTO DI RECESSO

8.1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
b) la trasformazione della Società;
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste al presente articolo come più avanti indicate.

8.2. Compete inoltre il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine della Società;
b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

8.3. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater c.c..

8.4. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo di amministrazione mediante lettera inviata con lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento,del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo di amministrazione.

8.5. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

8.6. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
8.7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.
8.8. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.
Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437-ter comma 5 c.c..
Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione del valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.
Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art. 1349, comma 1 c.c..
8.9. Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.
8.10. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
8.11. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta.
8.12. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.
Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.
8.13. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3 c.c..
8.14. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve

essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della Società.
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445, commi 2, 3 e 4 c.c.; ove l'opposizione sia accolta la Società si scioglie.

ART. 9 - UNICO AZIONISTA

9.1. Quando le azioni risultano appartenere ad un solo socio o muta l'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'art. 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome, della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

9.2. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

9.3. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

9.4. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ART. 10 - VERSAMENTI - FINANZIAMENTI SOCI - PATRIMONI DESTINATI

10.1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi, che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

10.2. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione dell'assemblea.

10.3. La Società potrà inoltre costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. c.c..

10.4. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea dei soci con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

ART. 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

11.1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

11.2. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione presso la sede

della Società, o altrove purché in Italia. L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata fatta pervenire agli azionisti al domicilio risultante dal libro dei soci, oppure tramite fax, telegramma, e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Tale avviso potrà inoltre indicare la data per una seconda convocazione dell'assemblea nel caso in cui la prima vada deserta, che non può cadere nello stesso giorno. Le assemblee non convocate a termini della procedura sopra indicata sono comunque valide, se all'assemblea è presente o rappresentata la totalità del capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in tali ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Ai componenti degli organi amministrativo e di controllo assenti dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

11.3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nelle ipotesi previste dall'art. 2364 c.c..

ART. 12 - PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA ALL'ASSEMBLEA

12.1. Possono intervenire in assemblea soltanto gli azionisti aventi diritto di voto; i soci inoltre dovranno depositare i loro certificati azionari presso la sede della Società o le banche o altre istituzioni indicate nell'avviso di assemblea, almeno cinque giorni prima dell'inizio della riunione assembleare.

12.2. Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare e, in tal caso, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2372 c.c..

ART. 13 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

13.1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza e/o impedimento dal vice presidente se nominato, o dal consigliere più anziano di età, in difetto l'assemblea designa il proprio presidente.

Il presidente è assistito da un segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

E' compito del presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni.

13.2. Le votazioni nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal presidente dell'assemblea.

Le votazioni vengono effettuate per scrutinio palese.

13.3. Il presidente, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, quando lo ritenga il caso, può farsi assistere da due scrutatori.

13.4. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal segretario, o dal notaio, e riportato in apposito libro.

13.5. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti.

ART. 14 – DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

14.1. L'Assemblea delibera con le maggioranze richieste dalla legge.

14.2. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci e dei revisori contabili, se nominati;

d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

e) autorizzazione degli amministratori, se del caso, allo svolgimento di attività concorrenti;

f) delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;

g) delibera ex art. 2446 comma 1 c.c., sull'adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore a 1/3.

14.3. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a) le modifiche dello statuto;

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c) l'emissione dei prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili;

d) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 10 del presente statuto;

e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

ART. 15 - ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE

15.1. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il 5 per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

TITOLO V

ART. 16 – AMMINISTRAZIONE

16.1. - La società può essere amministrata:
- da un Amministratore unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

L'assemblea ordinaria sceglie il sistema di amministrazione, determinando per il Consiglio di Amministrazione il numero dei componenti.

16.2. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e comunque non più di tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
- sono rieleggibili;
- possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 c.c..

16.3. Quando la società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

a) Presidenza

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

b) Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno. La convocazione viene fatta dal presidente con comunicazione da spedire a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale con mail, telegramma, telefax o posta elettronica certificata (PEC), o, in caso di urgenza, con mail o PEC da spedire almeno il giorno prima.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presidente, in sua assenza, dal vicepresidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Il Consiglio può riunirsi in modalità telematica, anche senza identificazione di un luogo fisico nel quale si tiene la riunione. La condizione essenziale per la validità della riunione in modalità telematica è che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare documenti in tempo reale e di partecipare alla votazione. Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un consigliere la seduta non sarà valida

e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

c) Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

d) Verbalizzazioni

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

e) Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più comitati esecutivi, per specifiche materie, composti di alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

La carica di Amministratore Delegato è cumulabile con quella di Presidente o di Vice Presidente.

Gli organi delegati, nel rispetto dell'art. 2381 del c.c., riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società.

All'Amministratore delegato possono essere attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria della Società non riservati ad altri organi sociali dalla legge o dal presente statuto;

f) Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del c.c.. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea oppure la metà di essi ed i componenti del Consiglio rimasti in carica siano in numero pari, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la nomina del

nuovo Consiglio di Amministrazione.

16.4. Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

16.5. La rappresentanza della società compete all'Amministratore unico senza limitazioni, ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti delle deleghe.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

16.6. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria con deliberazione valida fino a modifica.

Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee dall'Assemblea, un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi all'estinzione di esso.

In caso di revoca l'amministratore revocato non avrà diritto ad alcuna indennità, né risarcimento del danno.

16.7. Il presidente del consiglio di amministrazione nominerà di volta in volta un segretario anche tra non membri del consiglio di amministrazione.

16.8. L'amministratore deve in ogni caso dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società.

16.9. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO VI

ART. 17 - COLLEGIO SINDACALE

17.1. La Società è controllata da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo ed un supplente scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, gli altri componenti devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con D.M. 29/12/2004 n. 320. I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

17.2. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2399 c.c..

17.3. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c..

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c..

17.4. L'assemblea, nel nominare i sindaci e designare il presidente del collegio sindacale come disposto dal precedente art. 14.5, determina i compensi a norma dell'art. 2402 c.c..

17.5. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano in modalità telematica, anche senza individuazione di un luogo fisico in cui si svolge la riunione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti.

17.6. Nel caso in cui la revisione legale dei conti venga attribuita al Collegio Sindacale questo deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 18 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

18.1. L'assemblea ordinaria, anche nei casi in cui per legge possa essere attribuita al collegio sindacale, può attribuire le funzioni di revisione legale ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

18.2. L'incarico è conferito dall'assemblea, che determina anche il corrispettivo, e ha durata tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

18.3. Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge e, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

18.4. L'attività` di revisione legale dei conti sulla società deve essere annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

18.5. Il revisore contabile deve possedere per tutta la durata del suo mandato i requisiti di cui all'art. 2409 - quinquies c.c.. In difetto esso è ineleggibile o decade di diritto.

18.6. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la no-

mina di un nuovo revisore.

18.7. Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del suo ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile.

TITOLO VII

ART. 19 - BILANCIO DI ESERCIZIO

19.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo dovrà redigere il bilancio di esercizio a norma di legge.

ART. 20 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

20.1. L'utile netto realmente conseguito verrà ripartito come segue: 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che questa non avrà raggiunto il limite di cui all'art. 2430 c.c. e, fermo quanto previsto dal successivo punto 23.2, il. Il resto verrà distribuito ai soci in proporzione alla percentuale di azioni possedute, oppure accantonato come ulteriore riserva, oppure utilizzato per altra finalità deliberata dall'assemblea al momento dell'approvazione del bilancio.

20.2. La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dalla assemblea ordinaria dei soci, a norma dell'art. 2364 del codice civile.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

20.3. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'assemblea della Società a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.

ART. 21 - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

21.1. Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso dovranno essere stabilite dall'assemblea, a norma dell'art. 2487 c.c..

TITOLO VIII

ART. 22 - FORO COMPETENTE

22.1. Qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro di Napoli.

ART. 23 - RINVIO

23.1. Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

Firmato: TELESE FABIO - notaio PAOLO MORELLI segue sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, d.lgs. n. 82/2005.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante m.u.i.